















ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.M. GISELLU" - DORGALI

Via Lamarmora, 56 08022 Dorgali (NU) C.F. 93043360911 Tel. 0784 96107 Fax 0784 94891 http://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it e-mail nuic871007@istruzione.it nuic871007@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 017

Dorgali, 15 settembre 2022

Ai docenti e al personale ATA P.c. al Direttore SGA Agli Atti Alla Bacheca Argo Al Sito web

OGGETTO: Attività e cariche extrascolastiche del personale docente ed ATA della scuola. Compatibilità e incompatibilità - Autorizzazioni alla libera professione

Richiamando l'art. 98 della Costituzione, si ricorda che tutti i pubblici dipendenti hanno il *dovere di esclusività* di svolgimento della prestazione lavorativa nei confronti della Pubblica Amministrazione. Rientra in tale categoria anche il personale scolastico, essendo gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado "Pubblica Amministrazione" a tutti gli effetti di legge (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001).

Riferimenti legislativi:

- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1956 n. 3, artt. 60 e segg.
- ✓ Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, art. 508
- ✓ Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, art. 53

Vi sono tuttavia delle attività che il personale, una volta assunto, può esercitare.

Si prega il personale di porre attenzione a quanto segue.

In linea generale, la normativa relativa alle incompatibilità distingue tra:

- 1. incompatibilità assolute (per cui l'ulteriore attività lavorativa non può essere svolta)
- 2. incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico
- 3. attività che possono essere svolte senza autorizzazione, ma previa comunicazione al Dirigente Scolastico

1. Incompatibilità assoluta

Il personale a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può:

- ✓ esercitare attività commerciale, industriale e professionale
- ✓ assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
- ✓ accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative)
- ✓ per i soli docenti, tenere lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio (per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l'autorizzazione del dirigente scolastico)*
- ✓ svolgere attività in favore di un'altra amministrazione pubblica
- * Si ricorda inoltre che nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private (sono nulli gli scrutini o le prove di esame svolti in contravvenzione a tale divieto).

L'incompatibilità assoluta, inoltre, si realizza ogni qualvolta l'ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con i compiti istituzionali o che per la loro natura e oggetto siano suscettibili di recare nocumento all'immagine dell'Amministrazione.

Si rimanda all'allegato A della presente circolare per un approfondimento sui casi di incompatibilità.

2. Incompatibilità relativa

Non sono soggetti ad incompatibilità, purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano pienamente compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio e siano svolte previa autorizzazione del Dirigente Scolastico:

- ✓ incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d'ufficio)
- ✓ incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole
- ✓ partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato
- ✓ cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso
- ✓ attività occasionale di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi
- ✓ esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologi/Ingegneri/Architetti)
- ✓ incarichi come revisore contabile
- ✓ per i soli docenti, le lezioni private svolte nei confronti di alunni appartenenti a istituti diversi da quello di servizio

Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di aspettativa per motivi personali, per i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità (non è possibile svolgere altra attività lavorativa retribuita).

Sono, inoltre, esclusi dal regime delle incompatibilità i docenti in regime di part time con

prestazione lavorativa non superiore al 50%, fermo restando che gli interessati devono comunicare lo svolgimento dell'ulteriore attività, affinché il Dirigente Scolastico verifichi che la medesima non determini un conflitto di interessi. La mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art. 1 comma 61 della L. 662 del 23.12.1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dall'impiego.

3. Attività liberalizzate

Alcune attività, infine, possono essere svolte senza autorizzazione del Dirigente Scolastico, in quanto liberalizzate. Tuttavia sono soggette all'obbligo di comunicazione, per cui il dipendente è tenuto a informare preventivamente il Dirigente Scolastico in ordine a tipologia ed esatto contenuto dell'attività svolta.

Si tratta di:

- ✓ collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
- ✓ utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali
- ✓ partecipazione a convegni e seminari
- ✓ incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate
- ✓ incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo
- ✓ incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
- ✓ attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica
- ✓ partecipazione ad attività societarie a titolo di semplice socio;
- ✓ attività resa a titolo gratuito a favore di associazioni sportive dilettantistiche, di associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Si ricorda che l'onere di comunicazione o di richiesta di autorizzazione è a carico del dipendente e che il Dirigente Scolastico ha il compito di verificare che l'esercizio di attività ulteriori non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente.

L'esercizio di attività ulteriori, seppur compatibili, in difetto della prescritta autorizzazione integra violazione di legge, ai sensi dell'art. 63 del DPR 3/1957 e dell'art. 53 c. 7 del D. Lgs. 165/2001, e può comportare oltre che responsabilità di natura disciplinare a carico del dipendente, anche la decadenza dall'impiego e la risoluzione del contratto di lavoro.

I docenti e a tutto il personale interessato possono presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione o di incarichi extrascolastici, utilizzando il **modulo B**, allegato alla presente. Si ribadisce che l'esercizio di altri incarichi, seppur ammessi, deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e non deve creare pregiudizio alla funzione docente o all'Amministrazione.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Cei (firmato digitalmente)